

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

60.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche (*Approvato dal Senato*) (3784);

ANDÒ ed altri: Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (2107);

TATARELLA: Istituzione dei comitati regionali per gli appalti (2223) . . . 3

BOTTA GIUSEPPE, *Presidente, Relatore* 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche (Approvato dal Senato) (3784) e delle proposte di legge Andò ed altri: Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (2107); Tatarella: Istituzione dei comitati regionali per gli appalti (2223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche » già approvato dal Senato nella seduta del 20 maggio 1986, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Andò, Martelli, Alagna, Amodeo, Barbalace, Borgoglio, Conte Carmelo, Di Donato, Felisetti, Fiorino, Mundo e Pillitteri: « Nuove norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14 »; Tatarella: « Istituzione dei comitati regionali per gli appalti ».

Svolgerò io stesso la relazione, sottolineando che il disegno di legge n. 3784, recante norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche, giunge all'esame della nostra Commissione nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L'originario testo governativo traeva spunto dalla finalità di consentire rapi-

dità nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche. Nell'attuale congiuntura economica è, invero, quanto mai importante far sì che le procedure di spesa si traducano rapidamente in cantieri operanti, in modo da creare celermente occasioni di lavoro in edilizia.

In realtà, non possiamo dimenticare che, negli anni passati, si è avuta una caduta verticale dell'occupazione in edilizia: secondo stime recenti, gli investimenti in costruzioni, che nel 1975 erano percentualmente pari al 10,5 per cento del prodotto interno lordo, nel 1985 sono scesi intorno all'8,3 per cento del prodotto interno lordo; ciò ha causato un calo dell'occupazione, negli ultimi quattro anni, del 10 per cento, senza considerare la contrazione degli occupati nell'indotto.

Tale contrazione del livello di occupazione del settore appare particolarmente grave in un momento quale quello attuale, in cui le profonde ristrutturazioni dei processi produttivi in atto nell'industria manifatturiera provocano una globale riduzione di manodopera. Il settore edilizio non è stato in grado di svolgere in questi anni il suo ruolo di « cuscinetto » degli squilibri dell'economia assorbendo le forze esuberanti negli altri settori.

Le ragioni di ciò sono da ricollegarsi anche ai ritardi che incontra la pubblica amministrazione nel tradurre in investimenti le risorse stanziata - e ciò per la complessità delle procedure - con conseguente formazione di notevoli residui passivi. La nostra Commissione ha denunciato nelle più varie occasioni la gravità di questo fenomeno che finisce col sottrarre ingenti risorse stanziata per il settore.

Ciò appare ancor più rilevante nella situazione attuale, in cui, nel nostro pae-

se, si evidenzia la necessità di ampliare il patrimonio di infrastrutture, anche per allineare l'Italia agli altri paesi della CEE che, pur avendo uno *standard* infrastrutturale di base più elevato del nostro, investono in opere pubbliche in misura percentualmente maggiore di quanto non faccia il nostro paese. Per far ciò, è necessario ribaltare l'attuale tendenza alla compressione degli investimenti, attraverso programmi in grado di portare l'Italia verso un livello europeo, in materia di infrastrutture territoriali e sociali.

È da tutti riconosciuta l'importanza che assume una corretta politica delle opere pubbliche, in relazione sia agli effetti inerenti al miglioramento della qualità della vita, sia ai livelli occupazionali.

Proprio questa esigenza di imprimere una forte accelerazione ai programmi di opere pubbliche già finanziati o, comunque, da finanziare, nel quadro di emergenza sinora evidenziato, è alla base del provvedimento emanato dal Consiglio dei ministri il 31 ottobre 1984, che è stato completamente riscritto dal Comitato ristretto costituito presso la Commissione lavori pubblici del Senato. Presso questa ultima Commissione, infatti, è stata vivamente sentita l'esigenza di dettare una normativa che, da un lato, permettesse effettivamente di ottenere un'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche e, dall'altro, fosse in grado di inserirsi agevolmente nel tessuto normativo che regola la complessa materia.

Non possiamo dimenticare, infatti, che in quest'ultimo decennio è stata emanata una serie di provvedimenti diretti a disciplinare in vario modo il settore. A partire dalla legge n. 584 del 1977, che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la disciplina contenuta nelle direttive comunitarie n. 304 e n. 305 del 1971, si sono avute altre leggi con la dichiarata funzione di accelerazione.

L'adeguamento alle ricordate direttive, operato dalla legge n. 584, è avvenuto con forte ritardo rispetto ai tempi previsti dalla CEE, dopo la condanna del nostro paese da parte della Corte di giustizia

delle Comunità europea del 22 settembre 1976. Peraltro, l'urgenza del provvedere, in seguito alla condanna, ha fatto sì che ci si limitasse a trasferire la direttiva nel nostro ordinamento, perdendo probabilmente l'occasione per una riforma più organica ed incisiva della normativa. Deve considerarsi, infatti, che la direttiva è obbligatoria per gli Stati membri per quanto concerne il risultato, mentre lascia una certa libertà di scelta circa la forma ed i mezzi da adottare.

Nel quadro di un più puntuale recepimento delle direttive si colloca la possibilità, introdotta in via sperimentale per tre anni dal presente disegno di legge, di regolamentare almeno in parte la gara a procedura ristretta prevista dall'articolo 5 della direttiva della CEE n. 305 del 1971. In base a questa norma sono « procedure ristrette le procedure nazionali secondo le quali soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerte ».

Peraltro, nel nostro ordinamento vige il principio della massima partecipazione alle gare, tanto che, anche nel caso della licitazione privata in cui l'offerta può essere presentata solo dalle imprese invitate, si richiede che siano invitate tutte quelle che risultino avere i necessari requisiti. Tale situazione non lascia alcuno spazio di discrezionalità alla pubblica amministrazione nella scelta delle imprese da invitare alle gare.

In un periodo di contrazione degli investimenti si ha, in conseguenza di ciò, un massiccio afflusso alle gare, un acuirsi della tensione concorrenziale, con ribassi assolutamente antieconomici, motivati dalla mera esigenza di far funzionare gli impianti delle imprese.

Tutto ciò si traduce, in pratica, in notevoli ritardi nella esecuzione, con possibilità di danni per la stazione appaltante, a causa o della cattiva esecuzione o, al limite, dell'abbandono dei lavori originato anche dal fallimento delle imprese. Ciò può determinare contenzioso con ritardo finale dei programmi.

Le esasperazioni concorrenziali rischiano di mettere fuori mercato proprio le

imprese più serie, le quali o entrano nella stessa logica, praticando anch'esse ribassi assolutamente abnormi o, alla distanza, perderanno i requisiti di ammissione alle gare per mancanza di fatturato.

Vi è quindi questa esigenza di dare alla pubblica amministrazione la facoltà di limitare la partecipazione alle gare ad un numero ristretto di imprese, in conformità a quanto predisposto dalla stessa normativa CEE.

In tale prospettiva, il disegno di legge in esame prevede l'obbligo di invitare un minimo di 15 imprese, lasciando per altro alla discrezionalità della stazione appaltante la possibilità di scegliere il numero ristretto di imprese da invitare (si pensa a non più di 30 imprese) tra quelle che risultino in possesso dei requisiti.

D'altra parte, occorre ricordare che la procedura ristretta trova larga applicazione nei paesi della CEE che, come ho evidenziato, costituisce una risposta ad una esigenza vivamente sentita anche nel nostro paese, tanto che durante l'iter parlamentare della legge n. 526 del 1985 (che ha, tra l'altro, stanziato notevoli fondi per un piano-stralcio triennale ANAS) si è discusso a lungo nella nostra Commissione circa la possibilità di limitare il numero delle imprese che partecipano alle gare. In un testo informale elaborato in seno al Comitato ristretto costituito per l'esame del provvedimento era stato tra l'altro previsto che il numero degli inviti da diramare non fosse superiore a 30.

L'introduzione di questa possibilità di limitare il numero dei partecipanti alla gara (collegata con la previsione di una valutazione uniforme degli elementi qualitativi per l'ammissione alla gara previsti dagli articoli 17 e 18 della legge n. 584, non lasciata cioè all'interpretazione delle singole stazioni appaltanti) dovrebbe essere in grado di permettere una seria selezione delle imprese, garantendo la qualità e la tempestività delle loro prestazioni.

Analogamente, durante l'iter di discussione della legge n. 526 era emersa l'esigenza di garantire il lavoro delle imprese locali, accordando loro una qualche forma di preferenza.

Anche questa esigenza risulta recepita dal disegno di legge attualmente al nostro esame. In particolare, va segnalata la disposizione del terzo comma dell'articolo 4, per cui nella scelta delle imprese da invitare alla gara sono preferiti « le associazioni o i consorzi in cui siano presenti imprese che svolgano la loro prevalente attività nell'ambito della regione ove si svolgono i lavori ».

D'altra parte, appare di fondamentale importanza ai fini sociali, nell'attuale situazione di crisi di settore, prevedere meccanismi in grado di assicurare l'operatività del tessuto imprenditoriale locale, per lo più di piccola o, al massimo, media dimensione.

Come ho già detto, il disegno di legge in esame, oltre a ricollegarsi alla legge n. 584 del 1977, ha la stessa dichiarata funzione di accelerazione delle procedure, propria di alcune leggi che si sono succedute in materia negli ultimi anni. Mi riferisco, in particolare, alla legge n. 1 del 1978, alla legge n. 471 del 1981 e alla legge n. 687 del 1984. Questa ultima, in realtà, ha tratto la sua origine dalla necessità di rispondere all'invito rivoltoci dalla CEE di eliminare alcune norme della legge n. 741 in contrasto con le direttive della CEE. Tuttavia, nella legge sono state inserite anche alcune disposizioni che non hanno diretta attinenza con le norme comunitarie. Per quanto concerne, invece, la legge n. 1 del 1978, va ricordato che, al fine di abbreviare i tempi dell'azione amministrativa, si permise in via sperimentale l'affidamento alla stessa impresa costruttrice del primo lavoro del lotto consecutivo purché ricorressero le condizioni espressamente previste dall'articolo 12 della stessa legge.

Nell'attuale momento particolare, si è pensato di percorrere la stessa strada, ed infatti l'articolo 1 del disegno di legge in esame permette alle amministrazioni

ni di proseguire i loro programmi senza dover chiudere il primo rapporto contrattuale ed aprirne un altro attraverso le procedure previste dalle norme vigenti, purché ricorrano determinate condizioni. In altre parole, viene riproposto l'articolo 12 della legge n. 1 del 1978, sia pure con sostanziali modifiche, al fine di dare continuità ai programmi in corso, mantenendo in vita il rapporto contrattuale con le imprese già impegnate; anche per questa disposizione è prevista un'applicazione triennale.

Al disegno di legge n. 3784, trasmesso dal Senato il 22 maggio scorso, sono state abbinate due proposte di legge, in materia di appalti, anch'esse assegnate alla nostra Commissione in sede legislativa. Quella contraddistinta dal n. 2107 reca alcune norme sulla pubblicità degli appalti di opere pubbliche e delle pubbliche forniture ad integrazione della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e quella contrassegnata dal n. 2223 concerne l'istituzione dei comitati regionali per gli appalti.

Quest'ultima, come si evince già chiaramente dal titolo, è diretta ad istituire i comitati regionali per gli appalti con compiti di scelta del contraente e di determinazione delle procedure.

Si tratta, pertanto, di una disposizione eterogenea rispetto a quelle previste nel disegno di legge governativo che merita un esame a sé stante.

La proposta di legge n. 2107, invece, regola in maniera immotivata, sia rispetto all'attuale disciplina sancita dalla legge n. 687 del 1984, che ha modificato la legge n. 14 del 1973, sia rispetto all'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame, la pubblicità degli appalti.

Peraltro, va sottolineato che l'articolo unico della proposta di legge è stato interamente recepito nell'articolo 5 del disegno di legge n. 3378 recante «provvidenze per l'editoria», attualmente all'esame della Commissione interni.

In tal senso, appare opportuno considerare che il disegno di legge n. 3784 è stato approvato dal Senato con ampio consenso ed in esso è stata inserita una

nuova disciplina della pubblicità delle licitazioni private al fine di conciliare l'esigenza della trasparenza degli appalti di opere pubbliche con quella di contenere i costi delle licitazioni private di scarso importo.

Tale duplice esigenza risulta garantita dalla nuova stesura, formulata dall'Assemblea del Senato, dell'articolo 8. Si prevede, infatti: la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per tutte le licitazioni, di qualsiasi importo indette da amministrazioni statali o, comunque, da aziende o da enti a carattere nazionale; la pubblicazione nell'albo pretorio del comune ovvero, in caso di necessità e di urgenza, nell'albo della stazione appaltante, per le gare di importo inferiore a 500 mila ECU; nelle altre ipotesi, per estratto sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante, nonché, in caso di appalti di importo inferiore a 1 miliardo e 200 milioni, sul bollettino delle regioni ed in casi di appalti di importo almeno pari ad 1 milione di ECU sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Inoltre, l'articolo 9 prevede un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni pubblicate semestralmente dalle regioni, dal quale risulti l'intera vicenda dall'aggiudicazione, le concessioni affidate e le vicende inerenti alla fase di esecuzione dell'opera per appalti di importo pari o superiore a 300 milioni di lire.

La soluzione proposta dal disegno di legge in esame appare, pertanto, equilibrata ed improntata al principio di assicurare la massima trasparenza agli appalti di opere pubbliche. Considerato che essa ha già trovato un'ampia adesione al Senato, non sembra opportuno riconsiderare nuovamente la materia in una prospettiva diversa. Mi sembra pertanto il caso di proporre il disabbinamento di entrambe le proposte di legge ricordate. Infatti, il principio informatore della proposta di legge n. 2107 che è, secondo quanto evidenzia la relazione che l'accompagna, «l'interesse della collettività di conoscere le vicende che hanno portato la

amministrazione a scegliere la ditta alla quale aggiudicare l'appalto», risulta adeguatamente tutelato dai due articoli, che ho ricordato, del disegno di legge al nostro esame.

Per comprendere nel dettaglio i contenuti di questo, sembra opportuna una disamina particolareggiata dei singoli articoli.

L'articolo 1 attribuisce alle amministrazioni statali, alle regioni, alle aziende autonome degli enti locali ed agli altri enti pubblici non economici la facoltà di affidare a trattativa privata alla stessa impresa esecutrice dei lavori la esecuzione, nonché la progettazione di opere ad essi funzionalmente connesse, anche quando tale facoltà non era stata prevista nell'originario bando di gara.

La disposizione stabilisce, poi, condizioni per l'esercizio di tale facoltà, e cioè che i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle precedenti e siano compresi in progetti di massima approvati e parzialmente finanziati ed il loro importo non sia superiore al doppio dell'ammontare del precedente contratto calcolato aggiornando i prezzi ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Inoltre, stabilisce che i nuovi lavori non siano ultimati ed il loro avanzamento non sia inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale, ovvero, il verbale di ultimazione non sia anteriore a sei mesi rispetto alla data di ultimazione dei primi lavori e che l'impresa abbia dimostrato capacità economica e finanziaria ed idoneità tecnica ed abbia i requisiti di legge.

Si prevede altresì che, qualora il progetto esecutivo dell'opera non sia stato ancora redatto, si possa avere ugualmente l'affidamento sulla base del solo progetto di massima predisposto dall'amministrazione. Tale affidamento è perfezionato con apposito atto integrativo dopo che l'impresa ha redatto il progetto esecutivo e dopo che la pubblica amministrazione lo ha approvato.

La stessa disposizione, inoltre, attribuisce la preferenza alle imprese locali nel

caso in cui vi sia connessione funzionale dei nuovi lavori con più lavori affidati in base a distinti contratti, e vieta alla stazione appaltante di attribuire con le stesse procedure di cui al presente articolo, ulteriori lotti funzionalmente connessi, rispetto a quelli già affidati con le procedure fin qui descritte.

L'articolo 2 attribuisce agli stessi enti già indicati dalla precedente disposizione la facoltà, attribuita in via sperimentale per tre anni, di affidare in concessione con le modalità stabilite nel successivo articolo 4 la progettazione, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, l'esecuzione delle opere, nonché la loro eventuale manutenzione, per lavori comunque stimati di importo superiore a 20 miliardi, ad imprese di costruzione, loro consorzi ed associazioni temporanee.

Nell'articolo 3 si prevede la salvaguardia dell'impresa locale, attraverso una riserva obbligatoria, compresa tra il 15 ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, per le imprese che abbiano sede legale nelle regioni in cui si eseguono i lavori: tali opere verranno affidate alle stesse condizioni stabilite nella lettera di invito dall'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della società concessionaria.

L'articolo 4, che prevede le procedure per l'affidamento in concessione di cui all'articolo 2, a mezzo di gara a procedura ristretta, rappresenta, senza dubbio, la vera novità del provvedimento in esame di cui costituisce, quindi, la disposizione fondamentale.

L'affidamento in concessione avviene sulla base di progetti di massima con allegato schema di convenzione, completo di prezziari aggiornati e con la descrizione delle principali categorie di lavori. In tale modo, nell'affidare all'impresa il compito di redigere i progetti esecutivi si vuole, nel contempo, far sì che spetti unicamente al soggetto pubblico la programmazione e la gestione della spesa e, quindi, il relativo controllo.

L'amministrazione, come si è detto, può scegliere discrezionalmente le impre-

se da invitare tra quelle che abbiano segnalato il proprio interesse e che risultino in possesso dei requisiti di legge purché, comunque, inviti alle gare almeno 15 tra le imprese richiedenti ed accordi la preferenza alle associazioni temporanee ed ai consorzi in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attività nell'ambito della regione in cui si svolgono i lavori.

Si prevede, inoltre, l'istituzione di una apposita Commissione con il compito di fissare uniformemente i requisiti, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 584, ed i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare nonché, atteso che l'affidamento avviene anche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'originario testo dell'articolo 24 lettera b) della legge n. 584, ripristinato dal successivo articolo 10, gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta.

L'ultimo comma dell'articolo in esame, infine, stabilisce particolari cautele per l'ipotesi in cui il progetto esecutivo redatto dal concessionario superi sensibilmente l'importo a base di gara, attribuendo, tra l'altro, alla pubblica amministrazione il potere di non procedere alla stipula dell'atto integrativo della concessione.

L'articolo 5 poi è diretto a rendere applicabile la normativa dettata per gli acquisti di immobili in corso di costruzione e su progetto, per gli investimenti dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 13 giugno 1962, n. 855, anche ad altri enti pubblici specificamente individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'articolo 6 detta una specifica forma di pubblicità delle concessioni di cui al provvedimento, prevedendo la pubblicazione trimestrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e delle Comunità europee e su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede l'amministrazione o l'ente concedente dell'elenco dei lavori che si in-

tende affidare in concessione. Le imprese hanno 30 giorni dalla pubblicazione per segnalare il loro interesse all'invito.

L'articolo 7 chiarisce in via definitiva che i consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private estendendo ad essi la normativa dettata dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche, per le associazioni temporanee di imprese alle quali sono equiparati.

La norma precisa altresì che l'articolo 23-bis, introdotto nella legge n. 584 del 1977 dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687, è applicabile ai consorzi già operanti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e che, nel caso di esecuzione parziale di lavori, la società di cui all'articolo 23-bis della legge n. 584 può essere costituita dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.

Degli articoli 8 e 9 ho già ampiamente ricordato i principali contenuti.

L'articolo 10, uniformandosi ai rilievi svolti in sede CEE, ripristina l'originaria formulazione dell'articolo 24 lettera b) della legge 8 agosto 1977, n. 584. Come ricorderete, l'articolo 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 687, aveva modificato l'originaria stesura della norma, introducendo in essa il criterio della media. Peraltro, la Corte di giustizia CEE con sentenza del 28 marzo 1985, aveva sostanzialmente imposto il ripristino della originaria stesura, tanto che il Ministero, con circolare n. 1270 del 30 luglio 1985, aveva stabilito che i contenuti della suddetta lettera b) dovessero essere letti nell'originario testo della legge n. 584.

L'articolo 11 introduce una nuova norma, con funzione anche interpretativa, in materia di competenza arbitrale diretta a risolvere un annoso contrasto giurisprudenziale relativo al soggetto competente ad esercitare la potestà di dichiarare la competenza arbitrale e ciò anche per i casi perdenti.

L'articolo 12 prevede che l'importo delle cauzioni definitive per le concessioni di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sia

indicato nella pubblicazione semestrale di cui all'articolo 6 e sia fissato in misura variabile tra un minimo del 10 ed un massimo del 30 per cento dell'importo dei lavori affidati.

Infine, l'ultimo articolo prevede che gli enti pubblici economici possano adeguarsi alla normativa del disegno di legge con proprio regolamento.

Onorevoli colleghi, come ho accennato all'inizio della presente relazione il disegno di legge al nostro esame è destinato, mediante l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche, ad assicurare l'ampliamento dei livelli occupazionali e l'accelerazione del processo di reinfrastrutturazione del nostro paese.

Le misure che propone sono da giudicare complessivamente adeguate allo scopo.

Propongo, pertanto, di approvare il presente disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato in maniera da consentire, quanto prima, la rapida operatività delle nuove disposizioni.

Desidero far presente ai colleghi che l'associazione impiantisti ha sollecitato la approvazione del provvedimento osservando che la legge n. 741 consente di affidare gli appalti, anche senza iscrizione, considerando l'opera prevalente. In altre parole, la realizzazione dell'opera prevalen-

te, ad esempio una diga o un edificio, assorbe anche l'impianto di alcuni servizi (riscaldamento, elettricità).

Il settore impiantistico ritiene che sia opportuno evitare, in questo caso, condizioni di subappalto.

Il Senato si è già soffermato su questo problema che, in effetti, esiste ma che non credo possa essere esaminato nell'ambito di questo provvedimento; dovremo tenerne conto in sede di revisione delle procedure del settore.

Per concludere, spero che il provvedimento venga approvato al più presto, considerando anche che è stato fermo al Senato per circa due anni.

Essendo imminenti votazioni in Assemblea, propongo di rinviare a mercoledì prossimo lo svolgimento della discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
